

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (62)10

Vol. 1962/0003

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

COMMISSIONE

I/COM(62) 10 definitivo

Bruxelles, 21 marzo 1962

R i s e r v a t o

Orig. : F

Secondo memorandum presentato dalla Commissione
al Consiglio, relativo a un programma d'azione
in materia di politica commerciale comune
(redatto a norma delle disposizioni dell'articolo 111 CEE)

I/COM(62) 10 definitivo

Secondo memorandum presentato dalla Commissione
al Consiglio, relativo a un programma d'azione
in materia di politica commerciale comune
(redatto a norma delle disposizioni dell'articolo 111 CEE)

PREAMBOLO

A norma dell'articolo 111 del Trattato di Roma, gli Stati membri procedono, durante il periodo transitorio, al coordinamento dei loro rapporti commerciali con i paesi terzi. Al termine di tale periodo, la politica commerciale degli Stati membri sarà sostituita da una politica commerciale comune.

Per preparare il passaggio da una politica all'altra, alla Commissione incombe il compito, a norma del Trattato, di sottoporre al Consiglio proposte circa la procedura da seguire durante il periodo transitorio per addivenire ad un'azione comune e circa l'uniformazione della politica commerciale.

In conformità di quanto sopra, la Commissione ha presentato al Consiglio, nel luglio 1961, un primo documento d'insieme che consente da un lato di fare il punto della presente situazione e contiene dall'altro alcune proposte concrete che sono state oggetto delle decisioni del 9 ottobre 1961 sulla politica commerciale comune.

Come previsto nel preambolo di tale primo memorandum, i lavori condotti in comune dalla Commissione e dagli Stati membri si sono conclusi con l'elaborazione del presente documento che contiene proposte della Commissione relative a un primo programma d'azione in materia di politica commerciale comune in corrispondenza con l'attuale fase di sviluppo della C.E.E.

Il presente documento comprende una prima parte nella quale si riassumono, in forma di esposizione dei motivi, i principi cui la Commissione si è ispirata per l'adozione di un programma d'azione in materia di politica commerciale comune, o una seconda parte costituita dal progetto di una decisione interna del Consiglio a norma dell'articolo 111 del Trattato, alla quale è allegato il programma d'azione propriamente detto. Quest'ultimo definisce gli obiettivi

.../...

da conseguire nel campo dei regimi che regolano l'importazione o l'esportazione degli Stati membri, analizzando quindi l'attuale situazione, lo scopo da raggiungere, nonché la procedura d'uniformazione da seguire durante il periodo transitorio.

.../...

Parte I : I PRINCIPI

Esposizione dei motivi

A. Gli obiettivi della politica commerciale comune

Gli obiettivi della politica commerciale comune saranno definiti in base alle esigenze dell'economia interna del Mercato Comune e degli interessi della politica commerciale esterna. Così considerata, la politica commerciale comune deve in particolare, nella sua elaborazione,

- a) contribuire allo sviluppo armonico delle attività economiche nell'insieme della Comunità ;
- b) rendere possibile la circolazione interamente libera delle merci all'interno del Mercato Comune ;
- c) contribuire allo sviluppo armonico del commercio internazionale ;
- d) intensificare la cooperazione con i paesi in via di sviluppo ;
- e) salvaguardare quanto acquisito in comune ed eliminare le disparità tuttora esistenti ;
- f) evitare, pur senza escludere la possibilità di uguale trattamento rispetto ai paesi terzi, ogni forma indiretta di discriminazione nei confronti degli Stati membri.

.../...

B. Condizioni di realizzazione della politica commerciale comune

Le condizioni di attuazione della politica commerciale comune, quali risultano dalle norme del Trattato, determinano in gran parte l'atteggiamento che i Sei devono adottare in questo campo durante il periodo transitorio.

Giova al riguardo rilevare che :

- i vari elementi della politica commerciale comune non vengono posti in atto secondo il medesimo ritmo ;
- la politica commerciale è un elemento della politica economica generale.

a) I vari elementi della politica commerciale comune non vengono posti in atto seguendo lo stesso ritmo

Il campo d'applicazione della politica commerciale comune - delimitato nell'art. 113 § 1 - può essere più sistematicamente definito come segue :

1. regime degli scambi :

- all'importazione :
 - politica tariffaria,
 - politica dei contingenti,
 - misure di difesa commerciale ;
- all'esportazione :
 - aiuti all'esportazione
 - restrizioni all'esportazione
 - agevolazione delle vendite.

2. relazioni con le organizzazioni internazionali di carattere economico (artt. 116, 229).

.../...

A questo proposito va notato che :

- il livello della tariffa esterna comune è ormai fissato e la conclusione dei negoziati XXIV, § 6 dell'Accordo Generale lo ha consacrato. In questo campo ci troviamo già allo stadio della politica commerciale comune e i Sei non possono adottare se non un modesto atteggiamento nei confronti del mondo esterno.
- per quanto riguarda gli altri problemi, il coordinamento è appena agli inizi : esso verrà compiuto seguendo la procedura prevista dal programma d'azione qui allegato.

b) La politica commerciale è un elemento della politica economica generale

Sul piano nazionale la politica commerciale è un elemento della politica economica generale o ne rispecchia le principali tendenze.

L'uniformazione delle politiche commerciali nazionali deve pertanto contribuire ad un coordinamento più accentuato delle politiche economiche generali degli Stati membri. Tale coordinamento, previsto dagli articoli 2 e 6 del Trattato, agevolerà a sua volta la graduale uniformazione delle politiche commerciali nazionali e la definizione di una politica commerciale comune.

Sul piano comunitario, peraltro, la definizione della politica commerciale potrà, in alcuni casi, precedere il ravvicinamento degli altri elementi delle politiche economiche nazionali.

C. Principi di un programma d'azione

Si possono desumere da queste due considerazioni le idee direttrici cui deve informarsi l'elaborazione del presente programma d'azione : per essere attuata in maniera coerente, l'applicazione di certi elementi

.../...

della politica commerciale comune dev'essere accelerata tenendo conto inoltre, in modo prammatico, delle attuali tendenze delle politiche commerciali dei Sei.

a) La realizzazione della politica commerciale comune dev'essere accelerata

Infatti :

- la politica doganale - come si è detto dianzi - è ormai necessariamente comunitaria, ma essa può essere applicata in modo soddisfacente soltanto se viene effettivamente intrapresa un'azione comune nei vari campi della politica commerciale e particolarmente in quello dei contingenti ;
- la mancanza di una politica commerciale comune porta a invocare la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 115 o viene così a limitare l'applicazione della libera pratica prevista dal Trattato.

L'accelerazione sarebbe del resto conforme allo spirito della decisione del 12 maggio 1960.

b) La politica commerciale comune può essere elaborata soltanto in modo prammatico tenendo conto delle attuali tendenze delle politiche commerciali dei Sei.

Nell'ambito degli obiettivi fissati dal Trattato è necessario procedere in modo prammatico, cercando di individuare le tendenze attuali delle politiche commerciali dei Sei. Occorre a questo riguardo distinguere tre tipi di rapporti :

- rapporti con i paesi industriali a sistema economico comparabile,
- rapporti con i paesi in via di sviluppo,
- rapporti con i paesi comunisti.

.../...

1. Rapporti con i paesi industriali a sistema economico comparabile

Nei confronti di tali paesi non si hanno praticamente problemi quanto alla definizione della politica commerciale della CEE. I Sei sono vincolati dagli impegni che hanno assunto con la firma dell'Accordo Generale sulle tariffe e sul commercio. In questo campo gli obiettivi di cui all'articolo 110 del Trattato s'impongono con tutto il loro peso. Essi potranno concretarsi - in un prossimo avvenire - in una sempre più stretta politica di cooperazione commerciale ed economica.

2. Rapporti con i paesi in via di sviluppo

Nei confronti di tali paesi occorre tener presente il fatto che gli impegni dei Sei non sono identici.

Si può altresì osservare che la politica da seguire - nei limiti, s'intende, definiti dal GATT - nei riguardi di tali paesi dovrà :

- favorire lo sviluppo degli scambi, evitando che una concorrenza anormale comprometta l'organizzazione del mercato della CEE ;
- cercare di rendere ad essi applicabili a termine le norme che regolano i rapporti con i paesi industriali.

3. Rapporti con i paesi comunisti

Questi rapporti non seguono le regole del GATT ed hanno carattere bilaterale. La politica commerciale comune nei riguardi dei paesi comunisti dovrebbe pertanto trasformare i rapporti bilaterali dei vari Stati membri con i paesi comunisti in rapporti bilaterali della Comunità come tale con detti paesi. Al momento opportuno, il Consiglio verrà investito, su proposta della Commissione, di tale problema.

.../...

Parte II : Programme d'Azione

Progetto di decisione del Consiglio relativo a un programma d'azione in materia di politica commerciale comune.

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e in particolare l'articolo 111,

Visto il primo memorandum della Commissione al Consiglio relativo alla procedura da seguire nell'attuazione di una politica commerciale comune,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che spetta alla Commissione il compito di sottoporre al Consiglio proposte relative alla procedura da applicare durante il periodo transitorio per la realizzazione di un'azione comune e all'uniformazione della politica commerciale;

Considerando che, per l'elaborazione di una politica comune in materia di commercio estero e, in particolare, per il coordinamento dei regimi d'importazione ed esportazione applicati dagli Stati membri nei riguardi dei paesi terzi, appare necessario definire un primo programma di azione relativo alla procedura da seguire nel periodo transitorio,

HA PRESO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'uniformazione dei regimi d'importazione ed esportazione degli Stati membri nei riguardi dei paesi terzi durante il periodo transitorio si effettuerà secondo la procedura definita nel programma d'azione in materia di politica commerciale comune, il cui testo figura in allegato.

Articolo 2

La presente decisione è destinata a tutti gli Stati membri.

Allegato alla decisione del Consiglio del...

PROGRAMMA D'AZIONE IN MATERIA DI POLITICA COMMERCIALE COMUNE

L'uniformazione dei regimi d'importazione e di esportazione degli Stati membri nei confronti dei paesi terzi (1)

A. L'uniformazione dei regimi d'importazione

Per quanto riguarda i regimi d'importazione i seguenti obiettivi dovranno essere raggiunti :

- 1° - L'uniformazione da effettuarsi al più alto livello possibile, degli elenchi di liberalizzazione nei confronti dei paesi terzi (art. 111, par. 5);
 - 2° - L'uniformazione della politica in materia di contingenti (artt. 111, §1, e 113);
 - 3° - L'uniformazione delle misure di difesa commerciale propriamente dette (dazi antidumping; dazi compensativi (artt. 111, §1 e 113);
- 1° - L'uniformazione degli elenchi di liberalizzazione nei riguardi dei paesi membri del GATT o degli altri paesi a economia comparabile

<u>Situazione attuale :</u>	Esistono attualmente, in tutti gli Stati membri (tranne che nei paesi del Benelux), diverse liste di liberalizzazione applicabili alle varie zone economiche, geografiche o monetarie, alle quali appartengono i paesi del GATT e gli altri paesi a economia comparabile.
-----------------------------	---

<u>Obiettivo da raggiungere</u>	Lo scopo finale da raggiungere è la liberalizzazione totale secondo le norme del GATT, liberalizzazione che potrà valere anche per tutti gli altri paesi del mondo a struttura economica comparabile.
---------------------------------	---

.../...

- (1) Il coordinamento e l'armonizzazione dei regimi d'importazione e di esportazione - comprese le misure di protezione commerciale relative ai prodotti agricoli - non sono considerate nel presente programma d'azione nella misura in cui soluzioni e procedure speciali vengano adottate nel quadro della politica agraria comune.

Procedura da
seguire

Durante il periodo transitorio l'uniformazione degli elenchi nazionali - per prodotti e per zone geografiche - attualmente in vigore dovrà attuarsi, secondo il Trattato, al livello più elevato possibile (art. 111, par. 5).

Quest'uniformazione dovrà sfociare nell'elaborazione di un elenco unico di liberalizzazione. Tale elenco riveste la massima importanza: fissato al più elevato livello possibile di liberalizzazione, esso dovrà costituire il punto di partenza e la base pratica della politica commerciale comunitaria. Conforme ai dettami del Trattato, l'elaborazione di un tale elenco sarà di natura da rafforzare considerevolmente il Mercato Comune sul piano internazionale, fornendo nel contempo ai Sei gli elementi di base della politica commerciale comune.

Quando, il Consiglio, seguendo la procedura prevista dall'art. 111, avrà constatato, su proposta della Commissione, il raggiungimento di una sufficiente uniformazione, l'elenco unico potrà essere modificato soltanto in forza di una decisione del Consiglio su proposta della Commissione a norma dell'art. 111 del Trattato.

Qualora nella bilancia dei pagamenti dovessero verificarsi difficoltà tali da giustificare una revoca delle misure di liberalizzazione nei riguardi dei paesi terzi, il Trattato prevede espressamente, negli artt. 108 e 109, la procedura da seguire.

Gli Stati membri che intendano modificare il loro regime di liberalizzazione nei riguardi dei paesi terzi, ne informano in via preliminare gli altri Stati membri e la Commissione: in questi casi si procederà a consultazioni preliminari, su richiesta di uno Stato membro e della Commissione, salvo casi di particolare urgenza, in cui le consultazioni potranno aver luogo dopo i provvedimenti adottati (cfr. decisione del Consiglio dei Ministri del 9 ottobre 1961).

L'uniformazione sul piano geografico, si effettuerà secondo le modalità seguenti, ferme restando le decisioni prese dal GATT :

- a) abolizione della discriminazione OEEC-dollaro se ed in quanto essa sussista ancora in alcuni Stati membri;
- b) estensione dell'elenco unificato OEEC-dollaro agli altri paesi del GATT, una volta risolto il problema costituito dall'importazione di certi "prodotti sensibili" originari di paesi a costi anormalmente bassi.

L'uniformazione per prodotti si effettuerà secondo le modalità seguenti:

- a) per i prodotti industriali: estensione della liberalizzazione, che dovrà verificarsi fra gli Stati membri - secondo la decisione del 12 maggio 1960 - a tutti i paesi del GATT, ad eccezione - per il momento - dei prodotti di cui al punto b) del paragrafo precedente ;
- b) per i prodotti agricoli : liberalizzazione in funzione dell'instaurazione della politica agraria comune e secondo le modalità che questa comporta.

L'elaborazione dell'elenco unico si effettuerà mediante :

- il confronto degli elenchi di liberalizzazione in vigore negli Stati membri nei riguardi dei paesi del GATT e degli altri paesi a economia comparabile;
- l'esame delle ragioni addotte da ogni Stato membro a sostegno del contingimento (protezionismo a fini "educativi"; arma per i negoziati prodotti sensibili originari di paesi a costi anormalmente bassi).

Verranno esaminati anzitutto i prodotti già liberalizzati in tre zone doganali della CEE.

In tali lavori si dovrà tener conto delle disposizioni dell'art. 111, par. 5 del Trattato.

.../...

2. Uniformazione della politica dei contingenti nei confronti dei paesi non membri del GATT o a struttura economica non comparabile a quella della CEE

Nei riguardi dei paesi non membri del GATT o a struttura economica non comparabile, verso cui non si può effettuare una liberalizzazione delle importazioni, i regimi dei contingenti saranno gradualmente uniformati (artt. 111, par. 1 e 113).

Situazione attuale Si tratta qui, in particolare, dei paesi dell'est (paesi comunisti). Attualmente gli Stati membri commerciano con detti paesi sulla base di uno stretto bilateralismo, temperato talvolta da una limitata liberalizzazione (Francia e Italia) o da un regime di tutte licenze accordate (Benelux), oppure da un regime di pagamenti in diviso.

Obiettivo da raggiungere L'obiettivo da raggiungere durante il periodo transitorio è l'introduzione graduale di regolamentazioni commerciali basate su principi uniformi.

Non più tardi della fine del periodo transitorio, a tutti i prodotti provenienti da detti paesi si applicheranno regole comuni per l'importazione; in particolare, i contingenti nazionali saranno sostituiti, seguendo le procedure previste dall'art. 113 del Trattato, da contingenti negoziati o fissati su proposta della Commissione.

Procedura da seguire Durante il periodo transitorio la procedura d'uniformazione dovrebbe anzitutto condurre a un'armonizzazione delle disposizioni di base contenute negli accordi bilaterali (compresi gli accordi di compensazione) ed a quella della struttura degli elenchi contingentari contenuti in tali accordi al fine di facilitare ulteriormente la conclusione degli accordi comunitari.

La procedura di consultazione preventiva sui negoziati degli Stati membri, prevista dalla decisione del Consiglio dei ministri del 9 ottobre 1961, costituisce il primo passo di questo graduale coordinamento delle politiche nazionali nei confronti dei paesi in questione.

Per agevolare l'armonizzazione nel settore che rimarrà contingentato si dovrà :

- fare l'inventario dei contingenti e dei metodi applicati da ogni Stato membro nei confronti dei paesi terzi;
- raffrontare e uniformare gli elenchi in parte analoghi dei contingenti ai fini di una presentazione comune;
- esaminare le considerazioni economiche e di altra natura alle quali si è informata, sul piano nazionale, l'elaborazione degli elenchi contingentari e definire le linee direttrici di un'armonizzazione della struttura degli scambi al fine di giungere all'elaborazione di una politica comune per tutti i prodotti che sono oggetto di commercio con tali paesi;
- fissare i contingenti nazionali dopo consultazioni da effettuare in questo quadro;

3. L'uniformazione delle misure di difesa commerciali

Situazione attuale Attualmente le legislazioni di alcuni Stati membri non prevedono la possibilità di imporre dazi anti-dumping e compensativi a norma dell'art. VI del GATT (1). Altre misure di difesa commerciale sono previste nel quadro della politica agricola.

.../...

(1) La situazione attuale è la seguente:

Nella Repubblica federale di Germania, nel Belgio e in Francia, esistono disposizioni di legge che consentono di adottare provvedimenti contro le importazioni di carattere anormale. Tali disposizioni riguardano le importazioni a prezzi di dumping, le importazioni che beneficiano di un premio o di una sovvenzione nei paesi di origine o di esportazione.

In Italia la legislazione prevede attualmente soltanto l'istituzione, per mezzo di decreti presidenziali, di dazi compensativi delle sovvenzioni dei premi concessi all'esportazione.

Il Granducato del Lussemburgo e i Paesi Bassi non dispongono di una legislazione anti-dumping propriamente detta. Le misure di protezione decretate nel Belgio si possono estendere al Granducato nell'ambito dell'Unione Economica Belgo-Lussemburghese.

.../...

comune, nonchè in alcune legislazioni nazionali; finora non è stata applicata alcuna misura concreta (1).

Obiettivo da raggiungere L'articolo 113 del Trattato prevede che dopo lo spirare del periodo transitorio la politica commerciale comune è fondata su principi uniformi, specialmente per quanto concerne le misure di difesa commerciale, tra cui quelle da adottarsi in caso di dumping e di sovvenzioni.

Procedura da seguire Data l'importanza che tali misure potrebbero rivestire, occorre che l'armonizzazione abbia luogo durante il periodo transitorio in virtù dell'articolo 111, par. 1.

Questa armonizzazione si effettuerà su due piani :

i) ponendo in essere, negli Stati membri, strumenti legislativi o regolamentari che, fondandosi su principi uniformi, consentano di attuare la prevista armonizzazione;

ii) coordinando i provvedimenti concreti :

(1) Nella legislazione tedesca esiste, oltre alle misure anti-dumping previste nella legge doganale, la possibilità di applicare, a norma della legge che disciplina gli scambi con l'estero (Aussenwirtschaftsgesetz), entrata in vigore il 1° settembre 1961, restrizioni agli atti giuridici ad attività connessi con il commercio estero, onde ovviare alle conseguenze dannose all'economia in generale o a certi settori dell'economia nel territorio della Repubblica federale di Germania, qualora tali conseguenze rischiano di verificarsi o si verificano a seguito di misure applicate in territori economici esteri o che :

1) limitino, falsino o impediscano la concorrenza,

2) determinino restrizioni negli scambi con il territorio economico della Repubblica federale di Germania (art. 6 della legge del 1° settembre 1961).

Le misure di dumping sono da considerare come misure contemplate dallo art. 6 .

- avrà luogo in tutti i casi una consultazione preventiva
- una data che sarà fissata dal Consiglio dei Ministri su proposta della Commissione, tali misure saranno applicate sul piano comunitario.

B. L'uniformazione dei regimi di esportazione

Durante il periodo transitorio la politica commerciale - e quindi anche quella delle esportazioni - dovrà essere uniformata (art. 111, par.1). Dopo il periodo di transizione la politica d'esportazione sarà fondata su principi uniformi (articolo 113).

In particolare il Trattato prevede :

- 1) l'armonizzazione progressiva - prima del termine del periodo transitorio - degli aiuti concessi dagli Stati membri alle esportazioni verso i paesi terzi (articolo 112);
- 2) l'eliminazione graduale delle restrizioni agli scambi internazionali (articolo 110) nell'ambito di una politica uniformata delle esportazioni (art. 113).

1. L'armonizzazione degli aiuti accordati alle esportazioni verso i paesi terzi

Situazione attuale Negli Stati membri sono tuttora in vigore disposizioni che prevedono aiuti diretti o indiretti alle esportazioni.

Obiettivo da raggiungere L'obiettivo finale da raggiungere - prima della fine del periodo transitorio - è l'armonizzazione dei sistemi di aiuti concessi dagli Stati membri alle esportazioni verso i paesi terzi. Questo principio previsto dal Trattato è circoscritto da tre condizioni (articolo 112).

- a) gli impegni assunti dagli Stati membri nel quadro di altre

organizzazioni internazionali rimangono applicabili (art. 112, par. 1).

Attualmente gli Stati membri sono tenuti all'osservanza degli obblighi del G.A.T.T. (art. XVI).

- b) I sistemi di aiuti all'esportazione verso i paesi terzi devono essere armonizzati nella misura necessaria ad evitare che venga falsata la concorrenza fra le imprese della Comunità.
- c) I ristorni dei dazi doganali e delle imposte indirette, concessi all'atto dell'esportazione in un paese terzo non sono compresi nel "regime di aiuti" nella misura in cui tali ristorni non siano superiori agli oneri che hanno gravato, direttamente o indirettamente, sui prodotti esportati (art. 112, par. 2).

Procedura
da seguire

Poichè il regime di aiuti all'esportazione verso i paesi dov'essere armonizzato prima della fine del periodo transitorio, si devono raggiungere durante tale periodo, gli obiettivi seguenti:

- a) fare l'inventario dei regimi di aiuti all'esportazione in vigore negli Stati membri.

A norma degli artt. 93, par. 1 e 112 del Trattato la Commissione procede, di concerto con gli Stati membri, all'esame dei regimi di aiuti esistenti in tali Stati: un primo inventario è già stato effettuato.

- b) sulla base di tale inventario si procederà all'armonizzazione (1) di tutte le misure di aiuti - dirette o indirette - accordate dagli Stati membri alle esportazioni verso i paesi terzi nei limiti sopra indicati. A tale scopo si esamineranno le considerazioni economiche o di altra natura che hanno presieduto sul piano nazionale all'istituzione degli aiuti e si definiranno le linee direttrici per l'armonizzazione della loro struttura e delle loro modalità d'applicazione.

(1) Fermo restando le disposizioni degli artt. 92 e 93 che prevedono l'abolizione - su decisione della Commissione - di quegli aiuti concessi dagli Stati membri all'esportazione verso gli altri Stati membri che falsano o minacciano di falsare la concorrenza e nella misura in cui essi incidano sugli scambi fra gli Stati membri.

A tale armonizzazione sarà dato l'orientamento ritenuto più opportuno, tenendo conto della congiuntura e delle esigenze del commercio estero della CEE, nonché della politica seguita dai paesi terzi.

In questi lavori, si terrà conto del fatto che

- i vantaggi di cui beneficiano le esportazioni di taluni Stati membri in caso di modificazione del tasso di cambio rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 107;
- i rimborsi all'esportazione costituiscono per alcuni prodotti agricoli uno degli elementi della politica agricola comune.

2. L'eliminazione graduale delle restrizioni agli scambi internazionali
(art. 110) nell'ambito di una politica uniformata delle esportazioni
(art. 113)

L'art. 34 del Trattato prevede che le restrizioni quantitative all'esportazione, così come tutte le misure di effetto equivalente in vigore fra gli Stati membri, debbano venire abolite entro la fine della prima tappa, ad eccezione dei prodotti indicati agli articoli 36 o 223. Per quanto riguarda i paesi terzi, il Trattato prevede l'eliminazione graduale delle restrizioni quantitative (art. 110) nel quadro di una politica comune delle esportazioni (art. 113), o con l'osservanza degli obblighi derivanti da convenzioni prodotte e concluse dagli Stati membri (art. 234).

Situazione attuale - In tutti gli Stati membri vigono, tuttora alcune restrizioni quantitative alla esportazione, il cui scopo è, in generale, quello di assicurare alla produzione nazionale la disponibilità di alcuni prodotti di cui uno Stato non abbia una produzione sufficiente. Alcuni divieti e restrizioni sono giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, ecc. (art. 36 del Trattato di Roma) o da ragioni di sicurezza (art. 223).

Obiettivo da raggiungere L'obiettivo finale da raggiungere è l'uniformazione al più elevato grado possibile delle misure di liberalizzazione all'esportazione verso i paesi terzi (artt. 110, 111 e 113 del Trattato).

Procedure da seguire L'abolizione fra gli Stati membri delle restrizioni all'esportazione - entro la fine della prima tappa (art. 34) - solleva il problema di una uniformazione simultanea dei regimi di esportazione degli Stati membri verso i paesi terzi, e ciò per evitare le deviazioni di traffico che potrebbero aver luogo in mancanza di una regolamentazione comune.

L'uniformazione dei regimi d'esportazione dovrà effettuarsi secondo i criteri seguenti :

- a) estendere la liberalizzazione a tutti i paesi terzi, salvo che per i prodotti (oltre a quelli citati dagli artt. 36 e 223), per i quali potrebbero effettivamente sorgere difficoltà sul piano comunitario;
- b) istituire per tali prodotti una procedura di consultazione preventiva allo scopo di adottare una politica comune delle esportazioni basata su restrizioni volontarie;
- c) ove non sia possibile applicare le misure di cui al punto b), adottare per tali prodotti, nei confronti dei paesi terzi, una politica delle esportazioni basata sull'impegno di non riesportare verso i paesi terzi le merci che uno Stato membro ha importato da altri Stati membri.

Qualora questa soluzione non sia ritenuta adeguata, occorrerà prevedere l'istituzione del contingentamento rispetto ai paesi terzi. In tal caso saranno fissati di comune accordo, in seno alla Commissione dei contingenti che ogni Stato membro aprirà all'esportazione verso i paesi terzi in base alle esportazioni tradizionali (periodo di riferimento)

Gli impegni a non riesportare e i contingenti da stabilire saranno oggetto di una raccomandazione della Commissione agli Stati membri

ai sensi dell'articolo 115, comma 1 del Trattato, o potranno essere riveduti periodicamente e di comune accordo in base alla situazione dei prodotti in questione (1).

3. Espansione commerciale sui mercati esteri

L'azione svolta dagli Stati membri per sviluppare di scambi e per promuovere le vendite sui mercati dei paesi terzi dovrebbero formare l'oggetto di un'armonizzazione, particolarmente in forma di un coordinamento dell'attività degli organi parastatali preposti al commercio estero e di quella svolta dai consiglieri commerciali in servizio allo estero.

- (1) Il mantenimento di talune restrizioni all'esportazione da parte della CEE non contrasta con gli obblighi internazionali firmati dagli Stati membri, se si tien conto del fatto che :
- a) dal punto di vista degli obblighi vincolanti gli Stati membri in quanto facenti parte dell'O.E.C.E. (O.C.E.D.), non si presenta attualmente alcun problema perché la decisione C(55) 297 adottata dal Consiglio dell'O.E.C.E. il 18 novembre 1955 - che stabiliva l'obiettivo dell'eliminazione delle restrizioni quantitative all'esportazione - non è stata riconfermata - e non potrà essere in seguito applicata se non dopo l'approvazione del Consiglio dell'O.C.E.D.;
 - b) dal punto di vista degli obblighi derivanti dal G.A.T.T., gli artt. XI e XX, j, prevedono eccezioni all'abolizione delle restrizioni quantitative all'esportazione in caso di penuria;
 - c) i prodotti di cui agli artt. 36 e 223 del Trattato di Roma sono menzionati anche nell'art. XX a - h del G.A.T.T.